



Città di Segrate

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 18.07.2022 n.33.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Premessa

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 Notificazione

Articolo 5 Designato

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 7 Obblighi degli operatori

Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 9 Accertamento di illeciti in materia ambientale

Articolo 10 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 11 Diritti dell'interessato

Articolo 12 Sistemi integrati di videosorveglianza

Articolo 13 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza cittadino

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E

RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 14 Sicurezza dei dati

Articolo 15 Videosorveglianza e Istituti scolastici

Articolo 16 Videosorveglianza in materia di deposito dei rifiuti

Articolo 17 Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV

COMUNICAZIONE DEI DATI

Articolo 18 Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19 Disposizione generale

CAPO V MODIFICHE

Articolo 20 Modifiche regolamentari

Sez. Polizia Locale

Piazza IX Novembre 1989 snc - 20090 - Segrate

Telefono 02/2693191 **Fax** 02/26902729

C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

e-mail certificata: segrate@postemailcertificata.it



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana del comune di Segrate.

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto ossia a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati ad un centro di controllo e coordinamento. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Segrate Settore Polizia Locale, e del sistema di videosorveglianza ambientale realizzato anche mediante utilizzo di apparecchiature mobili denominate "fototrappole" si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Per tutto che non è qui disciplinato nel presente articolato in tema di videosorveglianza si rinvia alla normativa vigente di settore, in particolare al Reg. UE 2016/679 al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., di seguito denominato "codice", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza -8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

d) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

e) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

f) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;



g) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

h) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

i) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

j) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

k) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

l) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

m) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Articolo 2 Ambito di applicazione

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto delle previsioni previste dal regolamento europeo privacy.

Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Segrate in materia di sicurezza urbana ed il sistema è realizzato ad uso esclusivo di polizia. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e/o di videosorveglianza. All'interno dell'attività di videosorveglianza rientra l'utilizzo di telecamere di tipo dome, bullet, fisse e/o mobili, con o senza "intelligent video", droni e sistemi per il video controllo delle discariche abusive nonché altri strumenti di videocontrollo a tutela della sicurezza urbana e della pubblica sicurezza ed ordine pubblico. Le finalità istituzionali della videosorveglianza cittadina sono conformi a quelle previste dalle normative di settore nonché dai Patti sulla Sicurezza stipulati tra il Prefetto ed il Sindaco di Segrate. In particolare, sono:

- a) attivazione di uno strumento a supporto della funzione di Protezione Civile sul territorio comunale;
- b) a supporto, in tempo reale, della viabilità urbana anche per attivare il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) a supporto dell'informazione alla cittadinanza delle strade o vie a maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile alla circolazione;
- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico a supporto della predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) a supporto della vigilanza del pubblico traffico;



- f) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
- h) la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volto anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge ai soggetti pubblici;
- i) la protezione delle proprietà pubbliche;
- l) l'acquisizione di elementi utili agli accertamenti di competenza.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le video riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 Notificazione

Il Comune di Segrate e per esso il Sindaco protempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione e/o verifica preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto disposto dalle normative di settore.

Articolo 5 Designato

Il Sindaco designa il Comandante della Polizia Locale di Segrate, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Segrate, quale Responsabile/Referente del trattamento dei dati personali rilevati attraverso i sistemi di videosorveglianza collegati al Comando di polizia locale. È consentito il ricorso alla delega scritta a sub responsabili tecnici e/o autorizzati per l'esercizio di funzioni per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile / sub Responsabile devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento e delle altre normative in quanto applicabili.

Il Responsabile / sub Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile / sub Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione e in ogni caso sono attribuiti i compiti indicati nelle misure organizzative adottate in quanto compatibili.

Gli autorizzati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il Responsabile / sub Responsabile di funzioni si attengono all'osservanza delle disposizioni impartite per la tutela dei dati trattati.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato ai fini della tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutela della sicurezza stradale per monitorare la circolazione, tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali e le aree adiacenti o pertinenti agli stessi, tutela ambientale. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;



b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate su strade, intersezioni, piazze, parchi pubblici o immobili, o in altre zone del territorio urbano, individuati dalle autorità preposte alla sicurezza urbana nonché ordine e sicurezza pubblica. L'atto di individuazione sarà reso pubblico nelle previste modalità da parte del responsabile del trattamento.

Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala dati del Comando di Polizia Locale e registrate su un supporto digitale.

Presso la Sala Operativa della Polizia Locale e/o presso l'ufficio del designato al trattamento (sub art 5) le immagini saranno visualizzate sui monitors. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in tempi successivi all'accadimento dello stesso.

Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o deroghe concesse dal Garante sulla Privacy. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.



Articolo 7 Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel precedente articolo.

L'utilizzo delle telecamere è consentito per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici senza poter essere mirato e dettagliato su proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato o da suo delegato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla estrazione e registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile o suo delegato, per esercizio delle funzioni della gestione e del trattamento dei dati.

Art 9 accertamento di illeciti in materia ambientale

Il Comune di Segrate, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, previo espletamento di almeno 30 giorni dei previsti controlli e verifiche con proprio personale di Polizia Locale così come stabilito dal Garante sulla Privacy, si può avvalere di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante utilizzo di telecamere mobili o fisse collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.

Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Gli apparati di ripresa e i software dovranno funzionare con apposite impostazioni o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve esplicite autorizzazioni degli organi preposti o speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Saranno adottate le previste misure atte a evitare l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.

La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.



Il Comandante della Polizia Locale, in qualità di designato del trattamento dati individua i sub responsabili tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale che per capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, il quale potrà avvalersi di personale tecnico del Comune di Segrate per il posizionamento e prelievo delle relative apparecchiature.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile dell'allegato n.1 del provvedimento del garante della privacy n.1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura "la registrazione è effettuata dalla Polizia Locale di Segrate per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti".

Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.

I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza. I dati sono raccolti e registrati per le finalità indicate nel presente articolo e resi inutilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.

I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esplicite autorizzazioni degli organi preposti o le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

Articolo 10 Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Segrate in conformità delle normative di settore in materia di videosorveglianza si impegna ad affiggere idonea segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, secondo la modulistica prevista dalla norma.

Il Comune di Segrate si impegna a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Segrate o eventualmente altri mezzi di informazione/diffusione locale.

Gli interessati, nel rispetto di quanto sopra riportato, dovranno quindi essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", così come appositamente previsto dal garante della privacy, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa: deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e



non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate. In ogni caso il responsabile, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 11 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- A. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- B. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- C. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 4. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



9. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità alla normativa di settore, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
10. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla normativa di settore, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
11. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Articolo 12 Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b. collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c. sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, verrà valutato dagli uffici se attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati. A tal fine, si potrà utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" previsto dalla normativa di settore. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori quali:

a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 13 Ulteriori avvertenze per il sistema di videosorveglianza cittadino

In caso di attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali, è necessario rispettare specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità di utilizzo dello stesso. In particolare:



a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento e agli effetti che possono determinare (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 14 Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, c. 4. Alla sala dati del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il titolare e il Responsabile del trattamento, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale e quello appositamente nominato per il trattamento dei dati.

La sala dati è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede del Comando della Polizia Locale in locali adiacenti la Sala Operativa e non è accessibile al pubblico.

L'utilizzo di sistemi di "digital recording" e relativa crittografia impediscono di rimuovere i supporti digitali di memorizzazione delle immagini per accessi non autorizzati.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare e Responsabile del trattamento di verificare l'attività espletata da parte degli addetti al trattamento delle immagini, salvo i casi previsti dalla legge.

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente valutata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;



c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui al codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Sono ritenute idonee misure di sicurezza, da attuarsi nei locali ove collocato il sistema di videosorveglianza e di conservazione dei dati, le seguenti:

- idonea chiusura di detti locali;
- accesso con credenziali e/o badge e/o a chiave meccanica;
- sistemi di allarme per eventuali intrusioni abusive;
- eventuale installazione di telecamere di videosorveglianza;

Nel rispetto della normativa di settore, il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche:

- incaricate del trattamento,
- autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo,
- ad utilizzare gli impianti e/o visionarne le immagini nei casi in cui sia indispensabile

per gli scopi perseguiti,

Nell'atto di nomina si stabilisce il preciso ambito di trattamento, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, e i diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Articolo 15 Videosorveglianza e Istituti scolastici

Qualora si proceda nell'attivazione di un sistema di videosorveglianza presso istituti scolastici di competenza Comunale, il sistema installato, nel rispetto di quanto previsto dal garante privacy con provvedimento del 8/4/2018 art 14, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 16 Videosorveglianza in materia di deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza con dispositivi sia fissi e/o mobili, è consentito, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, nei seguenti casi:

a) con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose;

b) con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.



Articolo 17 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Sezione IV

COMUNICAZIONE DEI DATI

Articolo 18 Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Segrate a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19 Disposizione generale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Segrate a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 20 Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento, ad eccezione dei casi ivi espressamente previsti, dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Trattamento dei dati sistema di videosorveglianza cittadina adotta gli atti conseguenti al diritto di accesso.

L'informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale sarà conforme a quella prevista dal garante privacy.